



CAMERA
ARBITRALE
DI MILANO

Dispute Resolution Board REGOLAMENTO



1 gennaio 2016
REGOLAMENTO DISPUTE RESOLUTION BOARD

La versione ufficiale del Regolamento è in lingua inglese. Per qualsiasi dubbio interpretativo occorrerà fare riferimento alla versione inglese ed in ultima analisi alla Camera Arbitrale di Milano.

1. Definizioni

in questo Regolamento:

“Contratto” indica l’accordo al quale le previsioni per la costituzione di un Dispute Board secondo il presente Regolamento fanno riferimento.

“Raccomandazione” indica la determinazione scritta dal Dispute Board, come descritto dal Regolamento.

“Controversia/e” indica qualsiasi problematica derivante dal contratto o ad esso connessa.

“DRB, Dispute Resolution Board, Dispute Board o Board” indica la commissione composta da 1 o tre Membri.

“Parte/i” indica una Parte o le Parti del Contratto.

“Membro” indica un Membro del DRB.

“Memoria” indica la descrizione del caso prodotta per iscritto da una Parte al fine di deferire il caso stesso al DRB.

“Memoria di Risposta” indica la risposta scritta alla Memoria dell’altra Parte.

2. Clausola standard

“Le Parti convengono di costituire un Dispute Resolution Board (“DRB”) secondo il Regolamento di DRB della Camera Arbitrale di Milano. Il DRB sarà composto da uno/tre Membri nominati secondo il Regolamento.

Ogni Controversia derivante da o in connessione con il presente Contratto verrà deferita al DRB per una Raccomandazione. Nel caso in cui una o entrambe le Parti non accettino la Raccomandazione, la controversia verrà risolta con un arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano che viene qui integralmente richiamato”.

3. Scopo del Dispute Resolution Board

Il DRB aiuta le Parti ad evitare o risolvere le Controversie con opinioni informali o con una Raccomandazione.

4. Costituzione di un DRB

-
- a. Il DRB è composto da tre Membri se non diversamente stabilito dalle parti.
 - b. Le Parti possono indicare il nominativo dei Membri del Board nel Contratto oppure nominarli entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto.
 - c. Se il Board è costituito da tre Membri, ciascuna delle Parti ne selezionerà uno per l'approvazione dell'altra Parte e successivamente entrambe le Parti, previa consultazione con i primi due Membri nominati, sceglieranno il terzo, che avrà il ruolo di presidente del Board.
 - d. Nel caso in cui il Contratto preveda un unico Membro, le Parti lo selezioneranno congiuntamente.
 - e. Nel caso in cui le Parti non costituiscano il DRB nel termine, la Camera Arbitrale di Milano provvederà alla nomina dei Membri su richiesta della Parte interessata.
 - f. La nomina di un Membro può essere revocata con accordo di entrambe le Parti. In questo caso, come nel caso di recesso unilaterale, le Parti devono nominare un sostituto con le stesse modalità utilizzate per il Membro sostituito.
 - g. Ciascuna Parte può ricusare un Membro del DRB dinanzi la Camera Arbitrale di Milano per conflitto di interesse o per violazione di questo Regolamento. La decisione della Camera Arbitrale di Milano è definitiva e vincolante.

5. Qualifiche e obblighi dei Membri del Board

1. I membri del Board devono possedere le competenze e le capacità necessarie ad eseguire il proprio incarico.
2. I Membri:
 - I. devono conoscere il Contratto ed essere informati sulla sua esecuzione;
 - II. devono essere e rimanere imparziali e indipendenti rispetto alle Parti. Con

l'accettazione della nomina a Membro del Board, devono comunicare alle Parti e alla Camera Arbitrale di Milano ogni situazione che potrebbe inficiare la propria imparzialità e indipendenza e dichiarare che non vi sono conflitti di interesse. Se una Parte non solleva alcuna obiezione scritta su tale comunicazione entro 20 giorni, la nomina è confermata.

- III. obbligarsi al rispetto del presente Regolamento e dell'accordo sottoscritto con le Parti.
3. I Membri del Board devono garantire la propria disponibilità ad effettuare le visite alla sede in cui il Contratto viene eseguito e per la partecipazione alle riunioni.
4. Tutte le informazioni fornite al DRB durante l'incarico saranno coperte da riservatezza e utilizzate esclusivamente al fine di evitare o risolvere Controversie salvo che le Parti o la legge applicabile non prevedano diversamente.
5. I Membri del Board possono con propria iniziativa congiunta discutere una questione al fine di prevenire l'insorgere di una controversia e prendere tutte le misure ritenute necessarie per l'esecuzione del proprio incarico.

6. Visite al sito e riunioni

- a. Successivamente alla costituzione del Board, si terrà una prima riunione tra i Membri del Board, le Parti e i collaboratori delle Parti che si rapportheranno più strettamente con il Board.
- b. Il programma delle visite al sito di esecuzione del Contratto dovrà essere concordato tra le Parti e i Membri del Board. Nel caso in cui non sia stato preso alcun accordo tra le Parti le visite verranno effettuate ogni 3 mesi.
- c. In occasione di ogni visita il DRB redigerà un rapporto scritto che condividerà con le Parti.

7. Informazioni

Le parti hanno l'obbligo di fornire al DRB copia del Contratto e di ogni documento, informazione, rapporto relativo all'esecuzione del Contratto. Il rigoroso adempimento di tale obbligo è di fondamentale importanza al fine di attivare prontamente il DRB in caso di questioni potenzialmente dannose e che possano causare ritardi nell'esecuzione del progetto.

8. Opinione Informale

- a. Le Parti possono, congiuntamente e in ogni momento, deferire ogni questione al DRB per una opinione informale.
- b. Le opinioni informali non sono vincolanti rispetto a una futura eventuale richiesta di Raccomandazione sulla stessa questione al DRB.
- c. Nel caso in cui una o entrambe le Parti non siano soddisfatte dall'opinione espressa dal Board, possono deferire la Controversia in conformità all'articolo 9 del Regolamento.

9. Deferimento al DRB

- a. Qualsiasi parte può deferire una controversia al DRB.
- b. La procedura è ufficialmente introdotta quando una Memoria contenente l'espressa richiesta di una Raccomandazione, è stata prodotta da una delle Parti sia al DRB sia all'altra Parte.
- c. L'altra Parte può sottoporre una Memoria di Risposta sulla questione entro 20 giorni dalla ricezione della Memoria.
- d. Il DRB dovrà emettere una Raccomandazione nel termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della Memoria da parte del presidente del DRB o entro altro termine stabilito per iscritto dalle Parti. In caso di mancato adempimento nel termine, e a meno che il Contratto non preveda diversamente, le Parti possono iniziare l'arbitrato o adire il giudice competente.

-
- e. La Raccomandazione deve essere notificata alle Parti.
 - f. A meno che una o entrambe le Parti non accettino la Raccomandazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento, la Raccomandazione sarà vincolante per entrambe le Parti che dovranno prontamente rispettarla. Le Parti possono iniziare il procedimento arbitrale o giudiziario dopo 30 giorni dal rigetto o dalla data del mancato adempimento, se non diversamente stabilito dal Contratto.
 - g. Il DRB può tenere udienze, esaminare documenti e registri prodotti dalle Parti, sentire testimoni e chiedere ulteriori informazioni.
 - h. Il DRB ha piena discrezionalità purché la procedura sia giusta, trasparente, adatta al caso ed eviti ritardi e costi ulteriori.
 - i. Il Board deve agire in modo equo ed imparziale e deve dare a ciascuna Parte la possibilità di esporre il proprio caso e rispondere alle allegazioni dell'altra Parte.

10. Costi

Costi e spese del DRB sono a carico delle Parti in uguale misura.

11. Tariffe CAM

Per ogni richiesta di nomina di un Membro del DRB (art. 4 lett. e) del regolamento), le parti devono depositare Euro 2.000 (+IVA quando dovuta) non rimborsabili. Nessuna richiesta di nomina verrà presa in considerazione in mancanza del pagamento di tale somma.

www.camera-arbitrale.com

Via Meravigli 7 – 20123 Milano

Tel: + 39 02 8515.4522

E-mail: DRB@mi.camcom.it

